



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al RG n. 4137/2021 ed al n. 12957/2021,

tra

• (CF: non indicato), nella qualità di procuratore generale dei sig.ri
S (CF:) e (CF:
, domiciliato, quale *procurator sibi*, in Cugiano
1

OPPONENTE

e

, nella qualità specificata
in atti ed in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv.
, e domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n.
37 del 1934, presso la Cancelleria

OPPOSTO

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione ex art. 617 c.p.c.

CONCLUSIONI

Come da verbali e atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. , nella qualità specificata in atti, ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. deducendo: a) che, in data 27.4.2011, con atto per notar elargiva un mutuo (fondiario) in favore del sig. a; b) che quest'ultimo decedeva in data 17.7.2017; c) che, in data 17.3.2021, la p.a. notificava *congiuntamente* titolo esecutivo ed atto di precetto agli eredi del sig. intimando loro il pagamento della somma di euro 273.796,04.



2. Il sig. / deduce, essenzialmente, la violazione dell'art. 477 c.p.c., posto che – come detto – il titolo fu notificato unitamente al precetto e, quindi, senza rispettare il termine previsto da tale ultima disposizione.

3. Nel costituirsi il creditore – volendo qui circoscrivere l'attenzione a quanto rileva nella presente vicenda – ha fatto presente che il pignoramento presso terzi conseguente al suddetto precetto non fu iscritto a ruolo e, pertanto, dichiarato inefficace; ne consegue che la violazione dell'art. 477 c.p.c., ove sussistente, sarebbe resa irrilevante dalla circostanza che gli eredi “non sono destinatari di alcuna azione esecutiva”.

4. Rileva anche osservare che – con ordinanza del 6.9.2021 – lo scrivente si è pronunciato (ritenendolo inammissibile) sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal medesimo opponente (sempre nella qualità di procuratore speciale degli eredi) proposto per ottenere una pronuncia “inibitoria” rispetto alla possibilità di intraprendere (ulteriori) azioni esecutive sulla scorta del ridetto titolo.

5. Alla presente causa è stata riunita quella recante n. 12957/2021; trattasi – formalmente – del merito dell'opposizione successiva proposta a seguito della notifica del pignoramento; causa che è stata rimessa allo scrivente in quanto assegnatario dell'opposizione preventiva.

Rileva evidenziare che – a dispetto della intestazione degli atti introduttivi – le due cause sono tra loro identiche quanto agli elementi identificativi, posto che, con la declaratoria di inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 159-ter d.a. c.p.c., le questioni poste con l'atto introduttivo della causa riunita sono *le medesime* poste con l'atto introduttivo della causa portante, venendo in rilievo *esclusivamente* l'operato del creditore procedente *nella fase anteriore all'avvio dell'azione esecutiva* (in una vicenda per molti versi simile Cass. 17.10.2019, n. 26285 ha ritenuto che tra i giudizi di merito pendenti – quello dell'opposizione preventiva e quello dell'opposizione successiva vertente sui medesimi motivi – sussista un rapporto di litispendenza, se i procedimenti pendono innanzi a diversi Uffici giudiziari, ovvero che si debba procedere alla riunione, se i procedimenti pendono innanzi al medesimo Ufficio).

6. Le cause riunite sono state chiamate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 14.6.2022 ed ivi trattenute in decisione.

7. Negli scritti conclusionali, oltre a ribadire i rispettivi asserti difensivi, le parti hanno incentrato la loro attenzione sulla circostanza (comunque già emergente dagli atti) che il titolo esecutivo di cui si tratta è rappresentato da un mutuo fondiario.

Pertanto, a dire dell'opposto, non sussisteva alcun obbligo di notificare tale titolo, attesa la prevalenza della disciplina sul credito fondiario.

Di contro, l'opponente, citando una pronuncia del 1992 (la n. 2755), osserva che “il presupposto per l'omissione della notifica del titolo esecutivo nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa è rappresentato dalla notifica di tale successione all'istituto mutuante”, con la conseguenza che “argomentando *a contrario* emerge la necessità di tale notifica qualora la successione nella posizione del debitore non si sia verificata”.

8. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
9. Assume rilievo assorbente la questione se l'esonero dall'obbligo di notificare il titolo previsto, disciplinato (all'attualità) dall'art. 41 TUB, valga anche nel caso di esecuzione "minacciata" nei confronti degli eredi del debitore; e quindi in definitiva se, nel caso in questione, trovi spazio l'operatività dell'art. 477 c.p.c. poiché tale norma presuppone che un obbligo di notifica del titolo vi sia, diversamente da quanto accade nell'ipotesi del mutuo fondiario.
10. Il Tribunale ritiene che la disciplina in materia di mutuo fondiario, nella parte in cui prevede l'esonero dall'obbligo di notifica del titolo, trovi applicazione anche laddove il (futuribile) soggetto passivo dell'esecuzione forzata sia l'erede del debitore, con sostanziale *superamento* della prescrizione formale dettata dall'art. 477 c.p.c.
11. In questo senso, può valorizzarsi la *ratio decidendi* sottesa a Cass. 22.9.2022, n. 27848.

In tale perspicua pronuncia, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 41 TUB detta una disciplina speciale "di indubbio favore processuale per il precedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ."

12. Dato l'affermato (e condivisibile) carattere speciale della disciplina in esame, non vi sono ragioni per escludere che la stessa trovi applicazione anche nel caso in esame; dunque, per tornare alla questione nodale, va escluso che venga in rilievo la violazione dell'art. 477 c.p.c. atteso che il creditore non aveva alcun obbligo di notificare il titolo esecutivo (*in thesi*: separatamente dall'atto di precetto); nel caso in esame, la notificazione del titolo, contestuale a quella dell'atto di precetto, ha assolto ad una funzione informativa ultronea, cioè che – sulla scorta della disciplina in materia di credito fondiario – non era necessario assicurare.

Il richiamo alla pronuncia del 1992, ed in specie agli argomenti che porterebbero ad escludere che, nel caso controverso, abbia luogo l'applicazione del regime di favore previsto in favore del creditore fondiario (v. sopra par. 6), per quanto suggestivo, non coglie nel segno.

È – difatti - la stessa pronuncia più recente della S.C. ad evidenziare – richiamando il precedente del 1992 – che "la *ratio* del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione dell'art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905 (abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1/9/1993, n. 385), secondo cui 'nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo'. (...) Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993 (disciplina applicabile *ratione temporis* al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo da Intesa Sanpaolo), l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che 'Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo' (...)"

Orbene, ad avviso della Corte (avviso che qui si condivide integralmente) "l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e



l'ambito applicativo della disposizione è legato, *per l'oggetto*, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto *oggettivamente*, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati" (corsivi aggiunti dallo scrivente).

In definitiva, siccome la disciplina applicabile al mutuo in questione è quella recata oggi dall'art. 41 TUB, ai fini dell'applicazione dei privilegi ivi previsti e, per ciò che qui rileva, di quello consistente nell'esonero dalla previa notifica del titolo, non deve ricorrere altro presupposto che la qualificazione del titolo in termini di mutuo fondiario, circostanza che, oltre ad essere pacifica tra le parti, emerge inequivocamente dagli atti di causa.

13. Come si notava *retro*, non vi è materia per ritenere applicabile l'art. 477 c.p.c. il che rende irrilevante la questione se la violazione del termine ivi previsto rilevi di per sé (come sostenuto di recente da Cass. 9.11.2021, n. 32838) ovvero soltanto a fronte della deduzione di uno specifico pregiudizio sostanziale (come sostenuto in precedenza – ed in linea con altri precedenti - da Cass. 12.2.2019, n. 3967).

14. Considerato che la presente decisione fonda – essenzialmente – sulla valorizzazione di un recente e (per le ragioni esposte) innovativo precedente giurisprudenziale, sussistono i motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui al RG nn. 4137/2021 e 12957/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1. RIGETTA l'opposizione;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti costituite.

Così deciso in Aversa, il 3.10.2022

Il Giudice
dott. Alessandro Auletta

